



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Alla Prefettura-UTG di _____
Albo regionale dei segretari comunali
e provinciali della _____

e, p.c.

Al Sindaco del Comune di _____

Al Sindaco del Comune di _____

Al Sindaco del Comune di _____

Oggetto: proroga convenzione e assegnazione del segretario titolare ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, lettere b) e c) del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in legge n. 25 del 28 marzo 2022.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 4879 del 11 gennaio 2023, acquisita in pari data al prot. n. 1071, con la quale il Sindaco del Comune di _____ convenzionato con i Comuni di _____ (con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti) fino al 31 dicembre 2022, ha chiesto, a seguito della proroga (deliberata prima della scadenza) della convenzione della sede di segreteria fino al 31 dicembre 2023, di autorizzare anche la proroga dell'incarico di segretario titolare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. 29 aprile 2022, _____ segretario iscritto alla fascia professionale C, fino al 15 settembre 2023 o, in subordine, fino al 15 marzo 2023.

Si rileva, in primo luogo, che codesto Albo regionale ha assegnato _____, quale titolare della convenzione, con decreto prot. n. _____

Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma
Tel 06.328841 – Fax 06.32884387 <https://albosegretari.interno.gov.it>
protocollo.albosegretari@pec.interno.it info.albo@interno.it

Direzione centrale per le Autonomie – AN-Area Albo Nazionale – Prot. Uscita N. 0003932 del 03/02/2023



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

“per un periodo di quattro mesi ovvero fino alla scadenza della convenzione”, presso la cui sede la segretaria ha assunto servizio in data 16 settembre 2022.

Nella fattispecie in esame trova applicazione l'articolo 3, commi 1 e 2, ai sensi del quale “1). [...] l'autorizzazione alla nomina di un segretario di fascia C in sedi di segreteria convenzionata aventi una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti non può eccedere la durata della relativa convenzione, se tale durata è inferiore rispetto al periodo di autorizzazione richiesto 2). Nel caso in cui il termine di periodo di incarico complessivamente autorizzato coincida con il termine di durata della relativa convenzione, il segretario, ultimato il predetto incarico, consegue la titolarità della sede del comune capofila, purché avente una popolazione non superiore a 3.000 abitanti, con attribuzione del trattamento economico previsto per tale sede.”.

Pertanto, nell'ipotesi in cui i comuni abbiano ancorato la durata dell'incarico del segretario a quella della convenzione – come nel caso in esame –, il titolare non potrebbe, in ogni caso, ricoprire la sede per un periodo eccedente il termine della convenzione stessa. In tal caso, il segretario, ricorrendo il requisito demografico, non potrà che conseguire la titolarità del comune capofila.

IL VICEPREFETTO
dott.ssa Enza Caporale